

Roma, 17 maggio 2001  
Prot. n. 080/01/E.9.11.  
CIRC. N. 16593

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Crediti di lavoro - Interessi e rivalutazione monetaria - Criteri applicativi - Corte di cassazione, Sezioni unite, 29 gennaio 2001, n. 38.

Con sentenza 29 gennaio 2001, n. 38, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affrontato la complessa questione relativa alle modalità di computo degli interessi da corrispondere, insieme alla rivalutazione monetaria, in caso di ritardo nel pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro.

E' noto che la automatica cumulabilità fra interessi legali e "maggior danno" derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, introdotta dall'art. 429, terzo comma, c. p. c. e soppressa dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata ripristinata per effetto di un intervento della Corte costituzionale (v. Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459 e nostra circolare n. 16437 del 17 gennaio 2001).

Dovendo dirimere un ampio contrasto interpretativo creatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la sentenza delle Sezioni unite ha avuto cura di "razionalizzarne" la ricostruzione, raggruppando in tre grandi filoni i diversi orientamenti che finora si sono formati.

Un primo orientamento adotta il criterio di procedere alla liquidazione degli interessi sull'importo finale del capitale già totalmente rivalutato.

Si tratta di un criterio la cui applicazione comporta il calcolo degli interessi su un credito di ammontare superiore a quello che progressivamente matura per effetto della svalutazione monetaria.

Per il secondo orientamento gli interessi vanno calcolati non sul capitale totalmente rivalutato ma sul capitale rivalutato annualmente, cosicché la base di calcolo degli interessi non è quella massima ma quella gradualmente incrementata, con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento fino all'atto del soddisfacimento del creditore.

Secondo il terzo orientamento gli interessi si calcolano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate.

Tale orientamento, cui ha aderito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 15 giugno 1998, n. 3 (v. nostra circolare n. 15275 del 9 settembre 1998), si fonda sul principio in base al quale è escluso che la legge ponga a carico del debitore inadempiente sacrifici patrimoniali aggiuntivi rispetto al puro e semplice risarcimento, con conseguente arricchimento del creditore. Da ciò deriverebbe l'autonomia dei due crediti (rivalutazione e interessi) e dei relativi criteri di calcolo che dovranno essere applicati separatamente.

Le Sezioni unite si sono attenute al secondo dei citati orientamenti, osservando che l'art. 429 c. p. c., attraverso la previsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, persegue due distinti scopi: la rivalutazione tende ad annullare, con l'indicizzazione del credito, la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi compensano in misura forfettaria il mancato vantaggio della liquidità, ossia il pregiudizio consistente nella privazione della naturale fertilità del denaro (lucro cessante).

In questa prospettiva – ad avviso delle Sezioni unite – il calcolo degli interessi sul capitale progressivamente rivalutato (su base annua) viene ad imporre al debitore un aggravio ulteriore rispetto all'obbligo meramente risarcitorio, ma tale aggravio è giustificato perché assolve ad una funzione compulsiva e, cioè, dissuadere il datore di lavoro dalla *mora debendi* e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita che dipenderà dal risarcimento del danno da mora.

Siffatta funzione compulsiva (o di "remora") è ampiamente argomentata anche dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 459/2000.

L'autorevolezza del Collegio che ha espresso l'indirizzo interpretativo sopra riferito e la sostanziale coincidenza delle motivazioni con quelle formulate dalla Corte costituzionale ci fanno ritenere opportuno di suggerire alle imprese associate di adeguarsi ai criteri indicati nella sentenza in oggetto.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis  
DIRETTORE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/it